data pubblicazione 06/07/2010

IL CASO.it

Tribunale di Nola, 1 marzo 2010 - Est. Quaranta.

Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci – Prescrizione – Decorrenza – Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale – Rilevabilità dai bilanci.

In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (fb) (riproduzione riservata)

## Il Tribunale (omissis)

## **OSSERVA**

Quanto al fumus della misura invocata, va rilevato che a seguito della riforma del d.lgs. 6/03 sussiste dibattito in merito alla sopravvivenza in capo al curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata sia dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali.

La giurisprudenza manifesta, in particolare, le difficoltà derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 2476 c.c. a proposito dell'azione dei creditori sociali.

Se, infatti, la legittimazione riconosciuta ai soci da tale disposizione - a proposito dell'esperimento del rimedio intitolato alla compagine nei confronti dell'organo gestorio della società a responsabilità limitata - sostanzialmente convince della persistenza nell'ordinamento della cosiddetta azione sociale e del diritto del curatore ad esperirla in ragione del generale effetto previsto nel primo comma dell'art. 43 L.F. R.D. n. 267/1942 - per cui nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento è il curatore a stare in giudizio - l'assenza di ogni previsione nel contesto dell'art. 2476 c.c., rispetto all'azione dei creditori sociali, lascia dubitare che l'ufficio fallimentare possa ancora fruire di tale rimedio.

La dottrina, dal suo canto, onde pervenire all'avviso della mancata espunzione dall'ordinamento dello strumento, opera addirittura un richiamo alla cosiddetta azione surrogatoria, qualificando come tale l'azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore di s.r.l. esperita dai creditori sociali ovvero dal curatore fallimentare.

Ritiene il Tribunale che sia preferibile la tesi che ritiene persistente la legittimazione del curatore all'esperimento anche dell'azione dei creditori sociali: in particolare alcuni argomenti militano a favore di un'interpretazione estensiva alle società a responsabilità limitata della disciplina dettata nei confronti degli amministratori delle SpA.

Il riferimento, nello specifico, alla previsione contenuta nell'art. 2486, II comma c.c., nella parte in cui attribuisce a tutti i creditori della srl l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti od omissioni da questi compiute agli obblighi di gestire la società ai soli fini di conservare l'integrità del patrimonio sino all'avvento dei liquidatori. Il riferimento,

altresì, alla norma contenuta nell'art. 2497 c.c., nella parte in cui attribuisce sostanzialmente ai creditori della società etero diretta azione di responsabilità anche nei confronti degli amministratori di tutte le società di capitali che abbiano svolto etero direzione dell'altra.

In definitiva, onde consentire un'interpretazione della disciplina societaria non contrastante con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, a proposito di una possibile ingiustificata diversità di tutela dei creditori sociali delle spa rispetto a quelli delle srl, ovvero una ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori della srl attiva e di quella in liquidazione o etero diretta, conviene il Tribunale che si debba sostenere l'interpretazione estensiva dell'attuale dettato dell'art. 2394 c.c.

Di tale conclusione pare essersi convinto anche il legislatore della riforma ex d.lgs. 5/2006, nella parte in cui ha rivisitato l'art. 146 l.f., nella parte in cui legittima il curatore all'esperimento di ogni rimedio ritenuto applicabile tra l'altro agli amministratori delle società fallita.

Tra l'altro, v'è da rilevare che il primo comma dell'originario art. 2394 c.c. attribuiva ai creditori sociali un vero e proprio diritto sostanziale, non una semplice legittimazione ad agire.

Tale rilievo importa che debba analizzarsi, ai fini in discorso, la tematica della successione delle leggi in campo sostanziale.

In proposito "Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.". ( così Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2002, n. 14073, Di Crosta c. Enpaf, Giust. civ. Mass. 2002, 1743).

Che qui si controverta su comportamenti precedenti all'entrata in vigore della riforma societaria pare fuor di dubbio, giacché le condotte imputate al consiglio di amministrazione ed all'amministratore di fatto della fallita risalgono al periodo precedente la dichiarazione di fallimento della società, datata 1 dicembre 2004.

Relativamente all'azione ex art. 2449, comma 1, c.c. ( ratione temporis), spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verificazione di un fatto che determina lo scioglimento della società, deve dirsi che essa non si trasferisce al curatore fallimentare, distinguendosi, per la diversità della "causa petendi" e del "petitum", sia dall'azione sociale di responsabilità sia dall'azione dei creditori sociali.

Tuttavia "la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, peraltro, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale)" (Cass. civ., Sez. I, 20/06/2000, n.8368, Soc. Saleva C. Fall. soc. Petruzzi e Branca, Mass. Giur. It., 2000).

In definitiva, l'art. 146, secondo comma, l.f., nella sua formulazione anteriore alla novella del 2006, da applicare alla fattispecie, attribuisce al curatore l'esercizio tanto dell'azione sociale di responsabilità che dell'azione dei creditori sociali.

Ebbene, le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. in sede fallimentare confluiscono in un unico rimedio: in particolare si dice che "l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti; pertanto, l'onere della prova della novità

delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto. (fonte CED – Corte di Cassazione)" (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 ottobre 2008, n. 25977 – Pres. Lo savio - Rel. Salmè).

Nella fattispecie la curatela richiama sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali, sostenendo la responsabilità dei soggetti resistenti C. A., B. A., C. S., A. D. F. e G. P. nella qualità di amministratori di diritto (i primi) e di fatto (l'ultimo) della A. C..

Tali convenuti eccepiscono la prescrizione dei rimedi avversati. Detta prospettazione non può essere condivisa.

In linea di principio la disposizione del comma 2 dell'art. 2394 c.c., secondo cui "l'azione può essere proposta dal creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti" non va interpretata nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza costituisca una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione.

Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui detta situazione di insufficienza è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società (in termini, Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2002, n. 9815).

Tali affermazioni trovano conferma ulteriore laddove si afferma che "L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex articolo 2394 del c.c. dai creditori sociali, è soggetta a prescrizione guinguennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal successivo momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. L'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale con conseguenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale". (Cass. civ., sez. I, 18/01/2005, n. 941, Angelini C. Curatela fallimento Sipan s.p.a.).

La lettura dei superiori arresti e della sentenza Cass. n. 20476/2008 (secondo cui "In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione guinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. (La S.C. ha fatto applicazione del suddetto principio di diritto in una fattispecie nella quale l'azione era stata proposta dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa più di cinque anni dopo l'approvazione del bilancio che aveva evidenziato una notevole eccedenza del passivo e perdite pari al doppio del capitale sociale). (Rigetta, App. Roma, 5 giugno 2003) ") non lasciano margini di dubbio circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita.

Peraltro la prova deve sostanziarsi nel documentare l'eccedenza delle passività sulle attività societarie, non corrispondente alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fallimentare, che integra una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e irreversibile (cfr. in tema Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9619 del 22/04/2009 Maresca (Forchitto) contro Fall. Mareblù Srl ed altri (Cassa con rinvio, App. Roma, 27/05/2004).

La conoscibilità esteriore dell'esaminata incapienza patrimoniale, che tuttavia deve riguardare tutti i creditori sociali, a maggior ragione nell'ipotesi in cui ad agire a tutela dell'universalità dei predetti sia il curatore del fallimento aperto a carico della società, ed oggettivarsi quindi in elementi percepibili da detta universalità, può evincersi anche da fatti sintomatici come la chiusura della sede, l'esistenza di bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata.

Nella specie, risulta come la società abbia omesso l'approvazione e la pubblicazione di bilanci successivamente al 2001; che i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2002, 31.12.2003 e 31.12.2004, siano stati redatti dall'amministratore giudiziario designato nelle more e, tuttavia, non approvati; che lo stesso amministratore abbia redatto una relazione l'8 luglio 2004 ove rilevava l'esistenza di debiti per decreti ingiuntivi non opposti, debiti nei confronti di fornitori e debiti tributari.

Ebbene, come correttamente rileva la curatela, dall'ultimo dei bilanci conoscibili erga omnes non emergeva affatto un'eccedenza delle passività societarie sull'attivo patrimoniale; d'altronde, quelli riguardanti gli anni successivi risultano neppure pubblicati; infine, l'informativa dell'amministratore giudiziario si ferma all'individuazione delle passività e non delinea il rapporto con gli elementi attivi della compagini, al di là della sua oggettiva inconoscibilità da parte dei terzi.

In definitiva, ritiene il giudicante che la sola omissione nella redazione dei bilanci societari non possa costituire indizio a sostegno dell'affermazione della conoscenza da parte dei terzi dell'insufficienza patrimoniale della A. C.; in particolare, tale elemento non assume quella gravità e precisione che risulta ascrivibile ai sintomi ulteriori prima esemplificati, potendosi leggere anche quale segnale di un fermo dell'attività che non per forza deve determinare l'eccedenza dei debiti sull'attivo patrimoniale.

A tutto concedere, in definitiva, la prescrizione del rimedio nei confronti degli amministratori non può ritenersi essere decorsa prima della dichiarazione di fallimento della A. C. ( dell'1 dicembre 2004), tale per cui il rimedio in esame non può considerarsi estinto.

Così esaminata l'eccezione di prescrizione, necessità valutare la fondatezza della ricostruzione della curatela quanto alla qualifica di G. P. quale amministratore di fatto della fallita.

Secondo la Suprema Corte, affinché un soggetto possa qualificarsi amministratore di fatto occorre che abbia svolto in concreto l'esercizio di poteri di gestione, indipendentemente dalla qualifica istituzionale formalmente assunta all'interno dell'organigramma aziendale ( cfr. in tema Cass. civ., Sez. I, 27/02/2002, n.2906, Pinto C. Fall. Soc. See e altri , Giur. It., 2002, 1424).

In particolare da ultimo si afferma che "la figura dell'amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di dette funzioni, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società" (Cass. civ., Sez. I, 11/09/2008, n. 23415 M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356).

Tale figura ricorre in definitiva nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina, con la conseguenza che resta soggetto alla disciplina ed alla responsabilità di un vero e proprio amministratore.

Sussiste poi la necessità che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale, ovvero che via lo stabile esercizio di dette funzioni (così Cass. Civ. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. Civ. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. Civ. 6 marzo 1999, n. 1925). Nella circostanza la procedura offre plurimi elementi a sostegno dell'allegazione, che vanno dalla delega a G. P. rilasciata dalla società con verbale del 1986 ad intrattenere a tutti i

rapporti bancari ad essa riferibili nonché allo svolgimento delle ordinarie attività della compagine, dalle dichiarazioni rese all'amministratore giudiziario dalla A. D. F., dai soci V. e C., dalla documentazione offerta dagli ultimi (ordini, mail e fax inviati ai fornitori dal medesimo P. G.), dalle difese svolte dall'interessato nell'ambito di un precedente giudizio promosso dalla A. C., nel contesto delle quali il P. G. ha confermato la co-gestione della società.

Ai fini che qui occupano e nei limiti d'indagine connessi, può dirsi che risulta quindi prova della ingerenza costante e sistematica di G. P. nella gestione della A. C..

Sugli addebiti mossi agli amministratori, non pare contestabile quanto relativo alla tenuta di una contabilità parallela della società, confermata dalle dichiarazioni dei resistenti, dalle emergenze dell'accertamento di rettifica dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 1996 e 1997, dalle emergenze della ispezione giudiziale condotta dal dr. Vincenzo Pezzullo quanto agli anni 2000, 2001 e 2002 ( maggior ricavi a nero non dichiarati per € 338.756,18).

Neppure è contestabile che gli amministratori abbiano omesso di rimettere a quello giudiziario il saldo cassa di € 60.251,49, corrente sul conto intestato alla fallita presso BANCA di Pomigliano d'Arco ed utilizzato, a detta dello stesso P. G., per far fronte all'esigenze della contabilità parallela.

In merito all'azzeramento del capitale sociale ed al compimento di nuove operazioni pur in costanza dello scioglimento della compagine, costituente ulteriore rilievo mosso dalla curatela ai citati resistenti, va rilevato come i bilanci redatti dall'amministratore giudiziario, pur non approvati, rendano utile dimostrazione dell'erosione completa del capitale per gli anni 2003 e 2004.

La curatela ha tuttavia omesso l'indicazione delle singole operazioni compiute in divieto dell'art. 2449 c.c., limitandosi ad un generico rinvio alle risultanze del passivo fallimentare, tale per cui l'addebito non può dirsi adeguatamente suffragato.

In conclusione, pare sussistere la responsabilità per danni ex artt. 2392 e 2394 c.c. nei confronti di C. A., B. A., C. S., A. D. F. e G. P. nella qualità di amministratori di diritto (i primi) e di fatto (l'ultimo) della A. C., ed in particolare, relativamente al periodo di durata dell'incarico:

- a) C. A. ( decaduta il 22.4.1999), per il complessivo importo di € 125.754,85, pari a ricavi non contabilizzati anni 1996 e 1997;
- b) B. A., A. D. F. e G. P. (in carica per tutto il periodo), per il complessivo importo di € 524.762,52, di cui € 125.754,85, per ricavi non contabilizzati anni 1996 e 1997, € 338.756,18, per ricavi cono contabilizzati per gli anni 2000-2002 ed € 60.251,49, a titolo di distrazione del saldo cassa al 31 marzo 2004;
- c) C. S., (in carica dal 1999 al 2004) per il complessivo importo di € 399.007,67, di € 338.756,18, per ricavi cono contabilizzati per gli anni 2000-2002 ed € 60.251,49, a titolo di distrazione del saldo cassa al 31 marzo 2004.

In merito alla sorte dei soci Francesca C. e Crescenzo V., ritiene il giudicante che ogni rilievo sia assorbito dalla prescrizione del rimedio nei relativi riquardi.

Ed invero, gli addebiti che li riguardano – quanto ad una ripartizione in relativo favore di una quota degli utili non contabilizzati per gli anni 2000 – 2002 nonché del residuo cassa al 2004 – integrano i profili dell'illecito in cui questi sarebbero incorsi, a danno sia della società che dei creditori; non piuttosto, quelli dell'indebito oggettivo, da regolare secondo il regime della prescrizione ordinaria.

Conviene con l'assunto la giurisprudenza di legittimità, ove appunto stabilisce che "è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, 1° comma, c. c., l'azione del curatore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, diretta ad ottenere la restituzione, dai soci, di utili ed altre attività loro illegittimamente attribuite" (Cass. civ., 09/03/1982, n. 1475, Orlando C. Fall. soc. immob. Vols Prima, Giur. It., 1982, I,1, 879).

Ebbene, al momento della proposizione del rimedio in cui s'inserisce la cautela, tale prescrizione risultava maturata per ciascuna delle contestazioni mosse.

Non sussiste, quindi, il fumus per la concessione del sequestro nei confronti di C. e V..

Fatte tali valutazioni, nell'esame del profilo del periculum in mora va detto che il presupposto si individua nel c.d. pericolo da infruttuosità, vale a dire nel rischio che, durante il tempo necessario allo svolgimento del giudizio a cognizione piena sul credito, il debitore possa porre in essere atti di disposizione in danno dei creditori, in modo che, al termine del processo, il suo patrimonio risulti insufficiente alla soddisfazione del credito.

Ebbene, lo scrivente condivide l'assunto per cui "il requisito del periculum in mora occorrente per l'autorizzazione e la successiva convalida del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondamentalmente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli si accinga a porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio" (Cass. civ., Sez. I, 15/03/2005, n.5579, M.M. e altri C. B.N. e altri , Società, 2005, 862).

Del resto, la società che in una causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità contro gli amministratori, in qualità di creditore dell'obbligazione solidale, voglia ottenere nei confronti di questi ultimi la concessione del seguestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve fornire la prova della sussistenza del periculum in mora di tutti gli obbligati in solido, poiché l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi. (in termini, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20/01/2004, Coop. Edilizia Parva Domus a r.l., Società, 2004, 754, SOLDATI); tale affermazione è compatibile con la tesi sostenuta in sede di legittimità, secondo cui "l'art. 1292 c.c. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, "in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri", restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione. Ne conseque che in caso di condanna alla restituzione di somme pagate, in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale, non sussiste tra gli obbligati il vincolo solidale, in quanto l'obbligazione restitutoria nasce direttamente dalla sentenza di riforma, che vincola ciascuna parte nei limiti della somma ricevuta" (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2007, n. 3758, Resp. civ. on line, 2007) Nella specie sussiste la differenza obiettiva tra il danno lamentato e la consistenza patrimoniale dei resistenti, giacché solo B. A., G. P. e C. A. paiono titolari di quote immobiliari già gravate. IL CASO.it

Peraltro, i comportamenti di tali soggetti, come rilevati in ordine alla disinvolta gestione della società, parimenti integrano il presupposto in esame.

Il sequestro va quindi concesso nei limi di cui dispositivo. Spese al definitivo, trattandosi di procedimento in corso di causa.

## POM

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del giudice designato, dr. Enrico Quaranta, pronunziando sul ricorso per sequestro conservativo promosso da Fallimento di A. C. S.r.l. nei riguardi di C. S., nato \* (\*) il \*, C. F., nata \* (\*) il \*, V. V., nato a \* (\*) l'\*, A. D. F., nata \* (\*) il \*, C. A., nata a \* (\*) il \*, B. A., nata a \* il \* e G. P., nato a \* il \*, così provvede:

rigetta il ricorso nei confronti di C. F. e V. V.;

accoglie il ricorso nei confronti di C. A. e, per l'effetto, concede il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e crediti della predetta, sino alla concorrenza dell'importo di € 125.754.85:

accoglie il ricorso nei confronti di A. D. F., B. A. e G. P. e, per l'effetto, concede il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e crediti dei predetti resistenti, sino alla concorrenza dell'importo di € 524.762,52;

accoglie il ricorso nei confronti di C. S. e, per l'effetto, concede il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e crediti del predetto resistente, sino alla concorrenza dell'importo di € 399.007,67;

rigetta per il resto;

spese al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso in Nola, 1 marzo 2010.